

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 899 DEL 22/05/2026

### **O G G E T T O**

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA U.L.SS. N. 8 "BERICA" E LA STRUTTURA PRIVATA RETE DIAGNOSTICA ITALIANA S.R.L. PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE DI ANATOMIA PATOLOGICA. DURATA FINO AL 31/12/2027 CON DECORRENZA DALLA DATA DI ULTIMA SOTTOSCRIZIONE.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO  
Anno Proposta: 2026  
Numero Proposta: 993/26

Il Direttore della Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“Con nota prot. n. 49104 del 30804/2026, la Struttura Cerba Health Care S.r.l., parte del gruppo Rete Diagnostica Italiana S.r.l., con sede a Limena (PD), Via Del Santo n. 147 – CF 04296540281 e P.IVA 14996171006 ha chiesto la stipula di una convenzione per l’esecuzione di prestazioni sanitarie di Anatomia Patologica relative alla Neuropatologia Neoplastica e, in particolare, la diagnosi, l’immunofenotipizzazione e la tipizzazione molecolare delle neoplasie del sistema nervoso centrale.

Stanti i pareri favorevoli intervenuti ed acquisiti agli atti dal Direttore di U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica e dalla Direzione Medica Ospedaliera, si propone la stipula della convenzione tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 Berica e la Rete Diagnostica Italiana per l’esecuzione di prestazioni sanitarie di Anatomia Patologica, con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione e fino al 31/12/2027, come precisato nel disciplinare allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Si precisa che, a fronte delle prestazioni erogate, Rete Diagnostica Italiana si impegna a corrispondere le tariffe da Nuovo Nomenclatore Tariffario della Regione Veneto, provvedendo alla liquidazione delle fatture emesse da questa Azienda con cadenza trimestrale.

Il medesimo Responsabile ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di approvare la stipula della convenzione per l’esecuzione di prestazioni sanitarie di Anatomia Patologica tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 Berica e Rete Diagnostica Italiana S.r.l., alle condizioni precisate documento allegato alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale, fino al 31/12/2027 e con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione;
2. di dare atto che le somme da introitare che si stimano pari ad € 10.000,00 troveranno riferimento nei Bilanci Sanitari anni 2026-2027 al conto di ricavo 5107100 - *Prestazioni verso Case di Cura Private* secondo la seguente declinazione:

Anno 2026	3.000,00 €;
Anno 2027	7.000,00 €;
3. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale di adempiere per ogni atto consequenziale inerente il contratto in argomento;
4. di pubblicare la presente all’Albo dell’Ente e nel sito internet aziendale alla pagina “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Peter Assembergs)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

---

		<b>CONVENZIONE</b>
		<b>PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE DI ANATOMIA</b>
		<b>PATOLOGICA</b>
		<b>TRA</b>
		l' <b>Azienda U.L.SS. n. 8 "BERICA"</b> , di seguito denominata anche "U.L.SS.", con
		sede e domicilio fiscale in Vicenza, viale Rodolfi, 37 - partita IVA n. 02441500242,
		rappresentata dal Direttore Generale dr. Peter Assembergs
		<b>E</b>
		<b>Rete Diagnostica Italiana S.r.l.</b> , di seguito denominata anche "Struttura", con sede
		e domicilio fiscale in Via del Santo, 147 – 35010 Limena - PD – Codice Fiscale
		04296540281 partita IVA di gruppo 14996171006, rappresentata da Rappresentante
		Legale dr. Davide Ali'.
		<b>PREMESSO CHE</b>
		- la Struttura, al fine di ottemperare a specifiche necessità inerenti le attività di
		diagnosi e cura dei propri pazienti, con nota 49104 del 30/04/2026 ha
		chiesto la stipula di un rapporto di collaborazione con l'U.L.SS. per
		l'erogazione di prestazioni sanitarie di Anatomia Patologica relative alla
		neuropatologia neoplastica, comprendente diagnosi,
		immunofenotipizzazione e tipizzazione molecolare delle neoplasie del
		sistema nervoso centrale:
		- per effetto della deliberazione ultima n. 581 del 29/05/2025, recante la DGR
		n. 360 dell'1/04/2025, è stato adottato il Nomenclatore Tariffario Regionale
		delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al DPCM
		del 12 gennaio 2017 <i>"Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di</i>

*assistenza, di cui all'art. 1 comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".*

- l'U.L.SS. ha verificato la disponibilità del Direttore di U.O.C. di Anatomia ed Istologia Patologica interessata e coinvolta dal rapporto di collaborazione e che svolgeranno le prestazioni con le modalità previste nel presente accordo e compatibilmente con gli impegni istituzionali;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

### **SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 – Oggetto**

L'U.L.SS. si impegna a garantire, per i pazienti in carico alla Struttura e previa specifica richiesta, l'esecuzione di prestazioni sanitarie di Anatomia Patologia e, in particolare, revisione di preparati istologici, immunoistochimiche e tipizzazioni molecolari alle tariffe previste dal vigente Nomenclatore Tariffario Regionale e/o dal Catalogo Veneto del Prescrivibile (CVP).

#### **Art. 2 - Rapporti economici**

La Struttura si impegna a corrispondere all'U.L.SS. le tariffe previste dal vigente Nomenclatore Tariffario Regionale e/o dal Catalogo Veneto del Prescrivibile (CVP).

#### **Art. 3 - Modalità di pagamento**

L'U.L.SS., sulla scorta delle prestazioni erogate, emetterà regolare fattura nei confronti della Struttura che provvederà al pagamento entro la scadenza indicata sulla fattura che dovrà essere 60 gg d.f. f.m. mediante avviso Pagopa ad essa allegato.

#### **Art. 4 - Adempimenti privacy e nomina Responsabile di trattamento**

Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 e al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) il Titolare del trattamento dei dati relativi ai pazienti è la Struttura.

	La Struttura nomina l'U.L.SS. "Responsabile del trattamento dei dati".	
	L'U.L.SS., nella qualità sopra descritta, si impegna a trattare le categorie particolari	
	di dati personali raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi del presente	
	accordo, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del	
	presente accordo e nel rispetto della precitata normativa in materia.	
	L'U.L.SS., nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel	
	continuativo rispetto dei principi posti dall'art. 11 del D.Lgs. 196/2003 in merito	
	all'esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del	
	trattamento medesimo; a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e	
	sulla tipologia di trattamento effettuata; conservare i dati per un periodo non	
	superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.	
	Restano in capo al Titolare del Trattamento, la Struttura, gli obblighi di informazione	
	ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in	
	modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di	
	legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo	
	esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs. 196/2003.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali	
	vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	<b>Art. 5 - Responsabilità</b>	
	La Struttura, titolare dell'erogazione delle prestazioni e delle attività oggetto del	
	presente accordo è responsabile civilmente verso terzi per sinistro o serie di sinistri	
	derivanti dall'attività oggetto del presente accordo ai sensi degli artt. 1218 e 1228	
	cc.	
	L'U.L.SS. resterà estranea a qualsivoglia controversia tra la Struttura ed i pazienti.	
	Resta in ogni caso esclusa, ai sensi dell'art. 1294 c.c., ogni solidarietà passiva tra	

U.L.S.S. e la Struttura in relazione alle obbligazioni verso terzi.

#### **Art. 6 – Durata**

Il presente accordo è valido fino **al 31/12/2027** con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione.

Il presente accordo potrà formare oggetto di modifica in conseguenza a modifiche di natura normativa che interverranno a livello regionale o nazionale. Potrà essere rinnovato previo consenso scritto tra le Parti. Non è ammesso il rinnovo tacito.

#### **Art. 7 - Inadempimento e recesso**

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione del presente accordo si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

#### **Art. 8 – Controversie e Foro competente**

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione del presente accordo. In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente accordo è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

#### **Art. 9 - Registrazione ed imposta di bollo**

Il presente accordo:

- è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura, ai sensi dell'art. 2, allegato

A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;

- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente;

- è sottoscritta con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 2 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.

**Art. 10 - Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto approvato e sottoscritto.

Vicenza,

per Rete Diagnostica Italiana S.r.l.

per l'Azienda U.L.SS. n. 8

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE GENERALE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*(Davide Ali')*

*(Peter Assembergs)*

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'art. 5 "Responsabilità".

Letto, approvato e sottoscritto.

Li \_\_\_\_\_

per Rete Diagnostica Italiana S.r.l.

per l'Azienda U.L.SS. n. 8

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE GENERALE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*(Davide Ali')*

*(Peter Assembergs)*